



Comune di Civitella Paganico

Provincia di Grosseto

La Consigliera Catocci dichiara che si asterrà dalla votazione ma riconosce che l'Amministrazione ha fatto uno sforzo significativo in favore delle imprese. E' rammaricata della circostanza che analogo sforzo non sia stato rivolto ai cittadini.

L'Assessore Scussel risponde che è naturale che si possa fare meglio ma occorre considerare che le famiglie che risiedono presso il Comune di Civitella Paganico, oltre ad uno *sconto* sulla tassa dei rifiuti sostenuto dal bilancio comunale per una percentuale pari a 40% dell'importo dovuto, ricevono sussidi e contributi significativi per il sostegno delle spese di affitto, del trasporto scolastico e delle mense. All'interno della Provincia di Grosseto non esiste un Comune che sostiene in maniera così incisiva le famiglie. Il Comune di Civitella Paganico è un esempio unico, anche se a volte si dà per scontato lo sforzo profuso.

La Consigliera Catocci risponde che, premesso che l'Ente deve gestire la discarica ed è un grosso problema, gran parte delle risorse previste dal bilancio comunale quest'anno sono destinate alla sistemazione del Parco di Paganico. Forse una parte di queste poteva essere destinata alle famiglie. Oggi vi è una situazione assai delicata da un punto di vista sociale. Vi sono figli che debbono tornare o rimanere a vivere con i genitori perché non possono mantenersi da soli.

Interviene il Sindaco ed osserva come il tema oggetto della proposta in discussione siano le aliquote sui rifiuti. L'Amministrazione comunale è impegnata da molto tempo per sostenere i cittadini attraverso varie forme di aiuto, anche prima della delicata fase quale quella che stiamo attraversando a causa della pandemia da COVID. Da molti anni sono previsti diversi tipi di contributi per sostenere i cittadini in difficoltà come ad esempio il contributo per le estreme povertà, i contributi per l'affitto, i servizi sociali per accudire persone sole, gli aiuti alimentari. L'esperienza di questi anni dimostra però che le condizioni di disagio a volte sono difficili da intercettare. Il Sindaco invita i Consiglieri di Minoranza a rendere note, in maniera naturalmente riservata, quelle situazioni per cui l'Amministrazione non è riuscita sinora ad intervenire. Anche di recente molti cittadini che avrebbero potuto avere diritto ai pacchi alimentari avevano ritrosie a richiederli. Il Sindaco afferma che l'Assessore al Sociale Luciana Ciacci è a disposizione per ricevere delle segnalazioni.

L'Assessore Ciacci conferma il suo impegno e dichiara che spesso purtroppo proprio chi ha più bisogno di aiuto è restio a chiederne.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000 il quale dispone che in deroga all'art. 52 del D.lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle



Comune di Civitella Paganico

Provincia di Grosseto

entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio successivo purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020, n. 18, così come modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, dall'art. 106, comma 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente dall'art. 54, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, il quale prevede che "Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020";

PREMESSO che l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle norme concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

RICORDATO che il Comune di Civitella Paganico ha disciplinato l'applicazione della TARI approvando il relativo regolamento con Deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 29/09/2014 successivamente modificato rispettivamente con Deliberazione dello stesso Consiglio comunale n. 48 del 21/12/2015, n. 42 del 28/07/2016 ed in data odierna;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte di pertinenza o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile, che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio comunale;

PRESO ATTO che la determinazione della base imponibile è analoga a quella della previgente TARES, pertanto, per tutte le unità immobiliari, la superficie tassabile ai fini TARI rimane quella calpestabile, già assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

RITENUTO di applicare la modalità di commisurazione della tariffa descritta al comma 561 della L. 147/2013 e cioè in base ai criteri di cui al DPR 158/1999 poiché non esistono sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti;



Comune di Civitella Paganico

Provincia di Grosseto

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATO che per l'applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

RILEVATO che le predette superfici continueranno a rappresentare il presupposto per il calcolo, fino a quando non si avrà la completa attuazione delle procedure relative all'interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune;

VERIFICATO, pertanto, che la superficie assoggettabile al tributo "*è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati*";

EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

PRESO ATTO che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall'allegato 1, punto 3, del D.P.R. n. 158/99;

ATTESO che le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

RAMMENTATO che i costi del servizio sono ripartiti sulla base delle macroclassi e delle categorie di utenza sopra specificate, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;



Comune di Civitella Paganico

Provincia di Grosseto

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/99, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO l'art. 107, comma 5, della Legge del D.L. 17/03/2020, n. 18, convertito con Legge di conversione del 24 aprile 2020, n. 27, il quale prevede che i comuni, in deroga all'art.1, comma 654 e 683 della Legge 147/2013, possano approvare le tariffe tari adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico e finanziario del servizio rifiuti per il 2020 e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal Pef 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

RITENUTO opportuno avvalersi della facoltà concessa dal richiamato art, 107, comma 5, D.L. n. 18/2020 e pertanto, al fine della determinazione delle tariffe 2020, fare riferimento alla determinazione del Pef 2019 approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 28/02/2019;

DATO ATTO che, secondo le risultanze del suddetto piano finanziario, l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ammonta ad euro 740.197,00 e che di conseguenza, l'importo complessivo dei proventi del tributo previsti per il medesimo anno deve essere di pari importo;

PRESO ATTO che gli indici di produttività fissati per il centro Italia dalle tabelle 3b e 4b allegate al DPR 158/99, relative alla determinazione della tariffa fissa e variabile per le utenze non domestiche, oltre che essere ormai piuttosto datati poiché' risalgono a oltre 15 anni fa, comprendono realtà estremamente diverse tra loro, soprattutto con riferimento alle categorie relative alle attività di ristorazione e bar;

RILEVATO, infatti, quanto segue:

- che la produzione dei rifiuti dei ristoranti e dei bar è enormemente influenzata dal flusso turistico presente sul territorio;
- che l'indice di produttività minimo determinato dal DPR 158/99 per il centro Italia, pari a 42,56 kg/mq per i ristoranti e 32,52 per i bar, e' applicabile anche in realtà ubicate nel centro di città che beneficiano di un flusso turistico praticamente ininterrotto durante tutto l'arco dell'anno;
- che la realtà del Comune di Civitella Paganico, ancora di più negli esercizi commerciali situati nelle frazioni, può beneficiare di un flusso turistico esclusivamente nei mesi estivi, condizione che spesso comporta una riduzione notevole della attività lavorativa nel corso del periodo invernale, nel quale l'indice di produttività dei rifiuti scende a valori molto bassi e inferiori al parametro minimo;
- che avendo il Comune di Civitella Paganico sei frazioni sulle quali insiste una popolazione complessiva di circa 3.100 abitanti, le realtà di cui sopra svolgono nelle frazioni più piccole una vera e propria funzione sociale in quanto rappresentano in molti casi l'unico punto di aggregazione presente;



Comune di Civitella Paganico

Provincia di Grosseto

RITENUTE essenziali le osservazioni di cui al punto precedente, vista anche la Sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - sez. sesta n.06208/2012 in data 4.12.2012, l'Amministrazione Comunale, al fine di provvedere alla integrale copertura dei costi del piano finanziario come richiesto obbligatoriamente dalla normativa, ritiene equo attribuire alle utenze domestiche il 77,02% del costo complessivo ed alle utenze non domestiche il 22,98% del medesimo costo;

RITENUTO far propria la proposta della Giunta comunale n. 65 del 26/06/2020, nell'ambito delle misure a sostegno delle attività produttive locali, prevedendo per l'anno 2020 un'agevolazione, a totale carico del bilancio comunale di importo pari a quello dovuto dalle utenze non domestiche (azzeramento dell'importo a debito di ciascuna di esse) ad eccezione delle banche ed istituti di credito, farmacie, edicole, tabaccai, supermercati, rivendite di pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi per le quali verranno applicate quelle ordinariamente previste per il disagio ambientale;

RITENUTO, al fine di compensare il disagio ambientale derivante dalla presenza della discarica nel territorio comunale, di prevedere anche per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 1 comma 660 della L. 147/2013 e come previsto all'art.12 del regolamento comunale, agevolazioni che assieme a quella di cui al punto precedente sono complessivamente quantificate in euro 369.100,00;

VALUTATO che il contenimento delle tariffe della Tassa sui rifiuti può, altresì, in un contesto economico sfavorevole come quello attuale, essere un sostegno significativo e determinante al mantenimento sul territorio comunale di servizi di base e di primaria necessità per una popolazione anziana già residente ed attrattiva per nuove famiglie che volessero scegliere il comune come loro residenza;

DATO ATTO che l'onere derivante dall'applicazione delle agevolazioni di cui sopra, quantificabile per l'anno 2020 in euro 369.100,00, trova copertura nel Bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2020, che sarà finanziato da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area finanziaria e tributi Dott. Duccio Machetti, a norma dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

VISTO

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto dell'Ente;
- il regolamento di contabilità dell'Ente,

Esaurita la discussione si procede alla votazione:

Consiglieri presenti: 12



Comune di Civitella Paganico

Provincia di Grosseto

Favorevoli 8, Contrari 0, Astenuti 4 (Bragaglia, Catocci, Rossi F., Verdiani).

DELIBERA

1. di approvare per l'anno 2020, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le tariffe del tributo comunale sui rifiuti determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999 indicate nell'Allegato A Tariffe Utenze Domestiche – Non Domestiche anno 2020;

2. di applicare per l'anno 2020, ai sensi del comma 660 art. 1 della L. 147/2013 e come previsto all'art. 12 del regolamento comunale agevolazioni, al fine di compensare il disagio ambientale derivante dalla presenza della discarica nel territorio comunale nonché sostenere le attività produttive, complessivamente quantificate in euro 369.100,00;

3. di iscrivere nel Bilancio di previsione 2020 / 2022, esercizio 2020, come autorizzazione di spesa corrente, la somma complessiva di euro 369.100,00 pari alle riduzioni previste al precedente punto 2.;

4. di ribadire che entro il 31 dicembre 2020 si dovrà procedere alla determinazione ed approvazione del piano economico e finanziario del servizio rifiuti per il 2020 e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal Pef 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sarà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 1 comma 666 della L.147/13, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Grosseto;

6. di trasmettere ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze;

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione dal seguente esito proclamata dal Sindaco

Consiglieri presenti: 12

Favorevoli 8, Contrari 0, Astenuti 4 (Bragaglia, Catocci, Rossi F., Verdiani).

DELIBERA



Comune di Civitella Paganico

Provincia di Grosseto

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. n. 267/2000.

OGGETTO: TRIBUTI - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2020

D.Lgs. 18.08.2000 n.267 art. 49

PARERI ISTRUTTORI SULLA SEGUENTE PROPOSTA

SETTORE: SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

Parere Favorevole sotto il profilo di REGOLARITA' TECNICA.
Li 28-09-2020.

IL FUNZIONARIO
Duccio Machetti

SETTORE: SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

Parere Favorevole sotto il profilo di REGOLAR.CONTABILE.
Li 28-09-2020.

IL FUNZIONARIO
Duccio Machetti

IL PRESIDENTE PONE IN VOTAZIONE LA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CHE VIENE APPROVATA.

LA PRESENTE DELIBERAZIONE É DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE CON SEPARATA VOTAZIONE.

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Biondi Alessandra

IL SEGRETARIO GENERALE
LONGO DANIELE